COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana[1] **di Reggio Calabria**

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del C.C. n° 42 del 30.06.2008

Modificato con deliberazione del C.C. n° 81 del 29.12.2008

Modificato con deliberazione del C.P. n° 119 del 29.12.2011

Modificato con deliberazione del C.P. n° 65 del 23.03.2012

Modificato con deliberazioni del C.C. n° 15 del 28.04.2015, n° 37 del 20.05.2015 e n° 46 del 28.05.2015

Modificato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[1] Intestazione così modificata con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Il Comune
Art. 2 - La Comunità
Art. 3 - Il territorio
Art. 4 - Stemma e gonfalone
Art. 5 - Patrono
Art. 6 - Autonomia, partecipazione e pari opportunità
Art. 7 - Attività amministrativa
Art. 8 - Albo pretorio

Capo II - Le funzioni del Comune

Art. 9 - Programmazione e pianificazione
Art. 10 - Tutela della salute
Art. 11 - Tutela della famiglia e dei diritti dei minori
Art. 12 - Valorizzazione degli anziani
Art. 13 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico
Art. 14 - Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero e del volontariato
Art. 15 - Assistenza scolastica
Art. 16 - Assetto ed utilizzazione del territorio
Art. 17 - Sviluppo economico

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Capo I - Organi

Art. 18 - Organi di Governo del Comune

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 19 - Ruolo e competenze
Art. 20 - Funzioni di indirizzo
Art. 21 - Funzioni di controllo
Art. 22 - Attribuzioni
Art. 23 - Elezione e durata
Art. 24 - Pubblicità delle spese elettorali
Art. 25 - Prerogative e compiti dei consiglieri comunali
Art. 26 - Cessazione della carica di consigliere
Art. 27 - Consigliere anziano
Art. 28 - Presidenza del Consiglio comunale
Art. 29 - Ufficio di Presidenza del Consiglio
Art. 30 - Norme generali di funzionamento del Consiglio
Art. 31 - Pareri dei Responsabili dei servizi
Art. 32 - Sedute aperte ed audizioni
Art. 33 - Commissioni consiliari
Art. 34 - Gruppi consiliari

Capo III - La Giunta comunale

Art. 35 - Nomina e composizione
Art. 36 - Ruolo e competenze
Art. 37 - Norme generali di funzionamento

Art. 38 - Esercizio delle funzioni
Art. 39 - Assessore anziano
Art. 40 - Commissioni assessorili
Art. 41 - Dimissioni, cessazione e revoca degli assessori
Art. 42 - Decadenza della Giunta
Art. 43 - Ineleggibilità ed incompatibilità
Art. 44 - Disposizioni comuni alle deliberazioni

Capo IV - Il Sindaco

Art. 45 - Organo istituzionale, giuramento e distintivo
Art. 46 - Ruolo e funzioni
Art. 47 - Rappresentanza e coordinamento
Art. 48 - Poteri d'ordinanza
Art. 49 - Vice Sindaco

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Iniziative popolari

Art. 50 -Istanze, petizioni e proposte

Capo II - La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale

Art. 51 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione
Art. 52 - La partecipazione delle libere forme associative
Art. 53 - I Comitati di quartiere
Art. 54 - Le Consulte
Art. 55 - L'attività di partecipazione delle consulte
Art. 56 - Consiglio comunale Ragazzi

Capo III - *Bilancio partecipativo*[2]

Art. 57 - Finalità

Capo IV - La consultazione dei cittadini ed il referendum

Art. 58 - La consultazione dei cittadini
Art. 59 - Referendum consultivo

Capo V - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 60 - Diritto di partecipazione al procedimento

Capo VI - L'azione popolare

Art. 61 - L'azione sostitutiva

Capo VII - Diritto di accesso e di informazione

Art. 62 - Pubblicità degli atti, diritto di accesso e di informazione

Capo VIII - Il Difensore civico[3]

Art. 63 - *[…]*
Art. 64 - *[…]*
Art. 65 - *[…]*

[2] Denominazione capo modificata con deliberazione del C.C. n° 81 del 29.12.2008

[3] Gli artt. 63/68 sono stati abrogati con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

Art. 66 - *[…]*
Art. 67 - *[…]*
Art. 68 - *[…]*

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

Capo I - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 69 - Classificazione del Comune
Art. 70 - Principi e criteri
Art. 71 - Organizzazione del lavoro
Art. 72 - *[…]*[4]

Capo II - *Incarichi*[5]

Art. 72-bis - Incarichi e indirizzi di gestione[6]
Art. 73 - *[…]*[7]
Art. 74 - *[…]*[8]
Art. 75 - *[…]*[9]
Art. 76 - *[…]*[10]
Art. 76-bis - *[…]*[11]
Art. 76-ter - *[…]*[12]
Art. 76-quater - *[…]*[13]
Art. 77 - *[…]*[14]
Art. 78 - Prestazioni presso altri Enti
Art. 79 - Collaborazioni esterne

Capo III - Responsabilità del personale

Art. 80 - Principi e norme applicabili
Art. 81 - Commissione di disciplina

Capo IV - Responsabilità

Art. 82 - Responsabilità verso il Comune
Art. 83 - Responsabilità verso terzi
Art. 83-bis - Costituzione di parte civile[15]

---

[4] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[5] Denominazione capo modificata con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[6] Articolo aggiunto con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[7] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[8] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[9] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[10] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[11] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[12] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[13] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[14] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[15] Articolo aggiunto con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

Art. 84 - Responsabilità dei contabili
Art. 85 - Prescrizione dell'azione di responsabilità
Art. 86 - Responsabilità sui pareri
Art. 87 - Attuazione delle deliberazioni
Art. 88 - Polizza assicurativa

Capo V - Il Segretario Generale

Art. 89 - Nomina
Art. 90 - Funzioni
Art. 91 - Vicesegretario Generale vicario

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I - Competenze del Comune

Art. 92 - Servizi comunali

Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 93 - Gestione in economia
Art. 94 - La concessione a terzi
Art. 95 - Le Aziende speciali
Art. 96 - Le Istituzioni
Art. 97 - Le società a prevalente capitale pubblico locale

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I - Convenzioni e Consorzi

Art. 98 - Convenzioni
Art. 99 - Consorzi

Capo II - Accordi di programma

Art. 100 - Opere di competenza primaria del Comune

TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Capo I - La programmazione finanziaria

Art. 101 -La programmazione del bilancio

Capo II - L'autonomia finanziaria

Art. 102 - Le risorse per la gestione corrente
Art. 103 - Le risorse per gli investimenti

Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 104 - La gestione del patrimonio

Capo IV - La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto di gestione

Art. 105 - Il Collegio dei Revisori dei conti[16]
Art. 106 - Funzioni e responsabilità dell'organo di revisione
Art. 107 - Controllo economico-finanziario

Capo V - Appalti e contratti

[16] Denominazione articolo così modificata con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

Art. 108 - Procedure negoziali

Capo VI - *Controlli interni*[17]

Art. 109 - Finalità

Capo VII - Tesoreria e Concessionario della riscossione

Art. 110 - Tesoreria e riscossione delle entrate

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Art. 111 - Lo Stato
Art. 112 - La Regione
Art. 113 - La *Città metropolitana*[18]

TITOLO IX - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 114 - I regolamenti
Art. 115 - Adozione ed adeguamento dei regolamenti
Art. 116 - Violazioni

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 117 - Revisione dello Statuto
Art. 118 - *[...]*[19]
Art. 119 - Entrata in vigore

[17] Denominazione capo modificata con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[18] Denominazione articolo modificata con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[19] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Palmi è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, dalle leggi generali della Repubblica, dalle norme regionali e dal presente Statuto.

2. Il Comune è l'ente locale più vicino ai cittadini in base al principio di sussidiarietà di cui al comma 4 del presente articolo. Rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi comunitarie, statali e regionali.

4. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, valorizza la cultura della pace, della non violenza e dei diritti umani, ne persegue la realizzazione con proprie iniziative e sostiene quelle di istituzioni scolastiche, associazioni, comitati di quartiere, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale, in coerenza col principio di sussidiarietà.

5. Il Comune ripudia la mafia quale strumento di violenza contro i diritti fondamentali dei cittadini e contro le libertà civili, politiche, economiche e sociali, conformando la propria attività amministrativa a tale principio.

Art. 2 - La Comunità

1. La Comunità locale di Palmi esplica la propria autonomia attraverso l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della Comunità, gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizione, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

4. La Comunità esprime le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione, previste dallo Statuto e dalla legge, ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune tutela e soddisfa tali interessi.

Art. 3 - Il territorio

1. Il Comune di Palmi è costituito dal suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Confina con il Mar Tirreno e con i Comuni di Gioia Tauro e Seminara. Ha una superficie di Ha. 3.173.

2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con leggi regionali ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 4 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha uno stemma come suo segno distintivo ed un gonfalone, entrambi riconosciuti con Decreto del 9 marzo 1935, trascritto nel libro araldico degli enti morali.

2. Lo stemma raffigura una palma in campo azzurro, è sormontato da una corona marchionale ed è contornato da bandiere catturate ai pirati barbareschi. Alla base sono disposti due cannoni che ricordano la Cittadella fortificata e munita di mura e, sotto di esse, a sinistra, è posto un fascio di verghe che simboleggia l'unità del popolo a difesa della città, mentre la testa di moro, disegnata a destra, rammenta l'uccisione di un capo corsaro avvenuta durante una delle incursioni subite dalla cittadina.

3. Il gonfalone è costituito da un drappo di colore rosso cremisi riccamente adornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata d'argento "Comune di Palmi". Le parti di metallo ed i nastri sono argentati. L'asta verticale è ricoperta da velluto rosso cremisi con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolore sono frangiati d'argento.

4. L'uso del gonfalone nelle manifestazioni d' interesse nazionale e locale, a significare la partecipazione della comunità rappresentata, è disciplinato dal regolamento.

Art. 5 - Patrono

1. Il Comune di Palmi, a salvaguardia delle radici cristiane della propria comunità, riconosce, quale festa civica, la ricorrenza di San Nicola, patrono di Palmi, che si celebra il 6 dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Autonomia, partecipazione e pari opportunità

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle leggi dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare, sotto la propria responsabilità e nell'interesse della comunità locale che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini e dell'organizzazione sociale a tale attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti d'uguaglianza.

2. A tal fine, nella materia di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale ed economico della comunità.

3. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme dello Stato e dello Statuto.

4. Il Comune, in applicazione del principio di uguaglianza sancito dalla Carta Costituzionale e richiamato dal comma I del presente articolo, assicura, in ogni momento della vita sociale, uguaglianza di opportunità tra donne e uomini promuovendo l'adozione di azioni positive e l'istituzione di appositi organismi.

5. A tal fine istituisce la Commissione Pari Opportunità, la cui composizione e funzionamento saranno disciplinati dall' apposito regolamento.

Art. 7 - L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario sia degli organi elettivi che dell'organizzazione degli uffici. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente Statuto e del regolamento attuano le disposizioni stabilite dalla legge, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 8 - Utilizzo tecnologie informatiche - Sito web istituzionale - Albo Pretorio on line[20]

1. *Il Comune di Palmi utilizza e promuove le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con i soggetti pubblici e privati e nei rapporti interni, per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese, garantendo, nelle forme e nei limiti della vigente normativa, l'accesso alla consultazione, alla circolazione ed allo scambio di dati e informazioni relativi alla propria attività amministrativa.*

2. *A tal fine, per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente comma, utilizza il proprio sito web istituzionale quale servizio informativo alla cittadinanza e strumento privilegiato per l'accesso, la fruizione dei servizi erogati e l'incoraggiamento all'utilizzo delle nuove tecnologie, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di procedimento amministrativo, sicurezza informatica, protezione dei dati personali, comunicazione con il cittadino, usabilità e accessibilità agli strumenti informatici.*

3. *Nel sito web istituzionale del Comune è istituito l'«Albo Pretorio on line», spazio virtuale destinato alla pubblicazione degli atti, dei provvedimenti amministrativi e degli avvisi soggetti per legge, per Statuto o per regolamento ad un regime di pubblicità legale. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura degli atti, nonché la possibilità di acquisirne copia integrale in via telematica, e deve avvenire con le cautele idonee ad assicurare la conservazione degli atti pubblicati e la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.*

4. *L'Albo Pretorio on line viene curato e aggiornato dall'apposito servizio comunale in collaborazione con i messi comunali ed è disciplinato da apposito regolamento.*

5. *Atti di particolare rilevanza, su disposizione del Presidente del Consiglio comunale per gli atti del Consiglio e del Sindaco per gli atti propri o della Giunta, potranno essere pubblicati anche mediante avviso in altri luoghi pubblici maggiormente frequentati dai cittadini, ovvero a mezzo stampa.*

Capo II - Le funzioni del Comune

Art. 9 - Programmazione e pianificazione

1. Il Comune per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

[20] Articolo sostituito con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

3. Partecipa con proprie proposte alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociale della propria comunità, nonché la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

Art. 10 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 11 - Tutela della famiglia e dei diritti dei minori

1. Il Comune assume come risorsa e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi i valori sociali, etici e morali della persona umana e della famiglia. In particolare il Comune, riconoscendo la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna, nonché nucleo costituito liberamente sulla base di legami affettivi tra i due sessi e di reciproca solidarietà finalizzato alla stabile convivenza, si impegna a realizzare una politica tesa a sostenere anche economicamente la formazione.

2. Il Comune, al fine di contribuire alla crescita civile e culturale dei minori, riconosce l'importanza dell'impegno educativo dei genitori educatori ed animatori delle loro associazioni e della scuola, quando ispirato ai valori del pluralismo, nonché il ruolo che nella vita associata svolgono le fasce giovanili.

Art. 12 - Valorizzazione degli anziani

1. Il Comune considera gli anziani come un prezioso patrimonio di sapienza, di conoscenza e di esperienze, che costituisce una risorsa per il miglioramento complessivo della qualità della vita e ne promuove la partecipazione diretta alla vita collettiva attraverso varie forme organizzative.

2. Si prefigge di estendere il sistema di garanzie sociali, di servizi e di assistenza morale e materiale agli anziani.

Art. 13 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente considerato nella sua accezione più ampia e cioè come valore naturalistico, paesaggistico, fisico e sociale, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 14 - Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero e del volontariato

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreativi e sportivi, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da regolamenti che devono prevedere il concorso degli utenti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

5. Il Comune favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di reciproco sostegno fra le persone ed i ceti sociali, valorizzando ogni forma di associazionismo e di collaborazione, consapevole che, qualunque sia il campo d'azione, sociale, sportivo o del tempo libero, quando queste sono rivolte alla crescita ed al miglioramento dei servizi della città, con effettivo spirito volontario, contribuiscono al raggiungimento del benessere personale e sociale ed alla pacifica convivenza fra le persone.

6. Il Comune, anche mediante la sensibilizzazione dei cittadini, promuove opportune iniziative per rimuovere le cause dell'emarginazione sociale, economica e culturale di concerto con altri enti ed istituzioni.

7. Promuove le più ampie iniziative dirette a sostenere le attività di assistenza, di integrazione sociale e di salvaguardia dei diritti delle persone svantaggiate anche nell'organizzazione dei propri servizi.

8. Si adopera a che i portatori di handicap siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative ricreative sociali e culturali.

Art. 15 - Assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernente le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazione di provvidenze in denaro o mediante servizi individuali e collettivi a favore degli alunni delle scuole pubbliche, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci, meritevoli privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

3. Il Comune favorisce e sostiene anche con mezzi finanziari, iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche pubbliche e da enti ed associazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio tendenti a realizzare una più adeguata integrazione tra scuola e società.

Art. 16 - Assetto ed utilizzazione del territorio e dell'ambiente

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori d'inquinamento pur salvaguardando le attività produttive locali.

2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, del paesaggio, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali artigianali e commerciali sempre salvaguardando i limiti della compatibilità ambientale. Adotta tutte le misure idonee a contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque.

3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

4. Organizza all'interno del territorio un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo anche il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 17 - Sviluppo economico

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.

2. Regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

3. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

4. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali, artigianali e commerciali nel rispetto della pianificazione territoriale e comunale.

5. Promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello relativo a tradizioni e costumi locali al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti.

6. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche, anche di concerto con gli altri Comuni, con la Regione, con gli Enti, con gli Istituti e le Associazioni nazionali ed internazionali.

7. Promuove e favorisce lo sviluppo delle tradizionali attività produttive nel settore dell’agricoltura e della pesca.

TITOLO II - ORGANI *DI GOVERNO*[21] DEL COMUNE

Capo I - Organi di governo del Comune

Art. 18 - Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. *Il presente Statuto integra la disciplina legislativa in materia di organi di governo, ferma restando la competenza primaria della legge ordinaria secondo quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione.*[22]

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 19 - Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi previsti negli atti fondamentali e nel documento programmatico.

Art. 20 - Funzioni di indirizzo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con le norme regolamentari vengono fissate e disciplinate le modalità del suo funzionamento e la gestione di tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono destinate alla sua attività in fase di definizione del bilancio preventivo e nel quadro dei principi esplicitati dalle leggi e dal presente Statuto.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge al Consiglio, potrà prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio.

Art. 21 - Funzioni di controllo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per l'attività:

    a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
    b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi di interesse comunale.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

---

[21] Titolo integrato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[22] Comma aggiunto con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

3. Il Consiglio verifica la coerenza delle attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressine con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, al Segretario Generale, alla Giunta comunale ed al Collegio dei Revisori dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo delle gestioni.

5. Il Consiglio si avvale delle relazioni e dei documenti del Collegio dei Revisori dei conti secondo le modalità contenute nel presente Statuto.

6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 22 - Attribuzioni

1. Il Consiglio, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, in aggiunta a quanto stabilito dal precedente articolo, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

    a) Statuto Comunale e delle Aziende speciali, regolamenti salvo quelli che la legge demanda espressamente ad altri organi;
    b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
    c) convenzioni tra Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
    d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
    e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione del Comune a Società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
    f) istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
    g) indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
    h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
    i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
    j) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenze della Giunta, del Segretario Generale o di altri Responsabili;
    k) definizione gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Il Consiglio, nei modi disciplinati dal presente Statuto, partecipa, altresì, alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate

dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 23 - Elezione e durata

1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

2. La durata ed il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 24 Pubblicità delle spese elettorali

1. I delegati delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei Consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.

2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro sessanta giorni dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d'opera ed i mezzi di finanziamento.

3. La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all'albo pretorio per il periodo di trenta giorni.

Art. 25 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Ogni consigliere comunale, con le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

    a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti rientranti nella competenza deliberativa del Consiglio;
    b) chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dalla legge e dai regolamenti;
    c) formulare interrogazioni ed interpellanze, presentare mozioni nonché proposte su tutte le questioni di competenza del Consiglio comunale.

    Il Sindaco o gli Assessori da questi delegati rispondono a tutte le istanze previste dal presente comma, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa e dai regolamenti.

4. Ogni consigliere, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

    a) dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dello stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato senza che gli si possa essere opposto il segreto d'ufficio;
    b) dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione rispettiva sugli atti deliberativi dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione;
    c) dal Segretario Generale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune,

copie di atti e documenti che ritiene necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spese. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi esplicitamente previsti dalla legge.

5. *[…][23]*

6. I Consiglieri comunali, per l'esercizio delle proprie funzioni, hanno diritto a percepire le indennità previste dalla legge;

7. Il regolamento può prevedere che ai Consiglieri comunali competa la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione non superiore all'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri dovrà prevedere l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute dei consigli o delle commissioni.
8. *Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale da parte dell'ente.[24]*

Art. 26 - Cessazione della carica di Consigliere

1. Le cause di cessazione della carica di Consigliere comunale sono previste dalla legge a cui si demanda.

2. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a norma del regolamento interno anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

4. Le modalità e le procedure relative alla presentazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere sono stabilite dalla Legge e previste anche dal regolamento.

5. I Consiglieri cessati dalla carica continuano ad esercitare, ove non esistano impedimenti di legge, gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 27 - Consigliere Anziano

1. La figura del Consigliere Anziano è disciplinata dalla Legge a cui si demanda.

Art. 28 - Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta istituzionalmente il Consiglio, anche verso l'esterno, e ne garantisce il buon andamento nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.
   Tutela la dignità ed i diritti sia del Consiglio che dei singoli Consiglieri.
   Redige, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, l'ordine del giorno delle riunioni consiliari, cura la programmazione dei lavori ed il collegamento istituzionale del Consiglio comunale con il Sindaco e la Giunta. Fa osservare le norme vigenti ed in particolar modo quelle del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
   Promuove e coordina le attività delle Commissioni consiliari d'intesa con i rispettivi Presidenti e può partecipare, senza diritto di voto, alle medesime.
   Consulta, singolarmente e in sede di Conferenza, i Presidenti delle Commissioni, all'uopo convocati e promuove l'esame congiunto da parte di più Commissioni di argomenti di interesse comune.

[23] Comma abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[24] Comma aggiunto con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo e presiede l'Ufficio di Presidenza.
Assicura un'adeguata informazione preventiva ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
Garantisce una corretta comunicazione quale espressione del pluralismo presente nelle attività consiliari.

2. Il Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, dopo gli adempimenti obbligatori di cui al successivo art. 28, comma 5, elegge nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente dell'Assemblea, procedendo poi alla comunicazione di nomina della Giunta ed alla discussione del documento contenente gli interessi generali di Governo.

3. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente è valida con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nelle prime due votazioni, l'elezione è valida con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Le votazioni di cui al precedente comma 2, ove necessarie, si svolgeranno in tre sedute diverse.

5. Il Presidente entra in carica al momento della sua elezione. Questi ed il Vicepresidente restano in carica finché dura il Consiglio di cui sono espressione e non sono revocabili.

6. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente la seduta è presieduta dal Consigliere Anziano.

7. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea, formula, così come stabilito al punto 1, l'ordine del giorno. Esso esprime parere obbligatorio e vincolante sui provvedimenti di assegnazione e mobilità del personale addetto al Consiglio.

8. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

9. Per l'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio disporrà, nell'ambito della pianta organica esistente, di apposito ufficio e segreteria ai quali saranno assegnati mezzi e risorse necessarie secondo quanto previsto dal regolamento. Il responsabile dell'ufficio opererà secondo le direttive impartite dal Presidente.

10. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 29 - Ufficio di Presidenza del Consiglio

1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, qualificato a tutti gli effetti come commissione consiliare permanente, composto del Presidente del Consiglio, dal Vicepresidente e dai Presidenti delle commissioni consiliari istituite.

2. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina le funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza, nonché le modalità di funzionamento dello stesso, garantendo i mezzi, le risorse e gli strumenti necessari.

Art. 30 - Norme generali di funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri *assegnati*, che prevede, in particolare, *i termini e* le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un

terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.[25]

1-bis. La partecipazione alle sedute del Consiglio comunale avviene "in presenza", con la partecipazione fisica dei componenti del Consiglio, del Segretario generale e di tutti coloro i quali sono legittimati a prendervi parte, ovvero in videoconferenza, mediante collegamento "da remoto", nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal regolamento.[26]

1-ter. Il regolamento disciplina inoltre lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono - su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo - esclusivamente in modalità telematica "da remoto", in caso di dichiarazione di uno stato di emergenza, nonché per esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali e imprevedibili.[27]

2. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri. Fanno eccezione i casi per i quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente maggioranze speciali dei presenti. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

    a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
    b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Gli Assessori comunali partecipano al Consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere, con la loro presenza, al *quorum* per la validità della seduta.

4. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente, nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge e dal regolamento. La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente. Successivamente, in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente la seduta è presieduta dal Consigliere anziano o, qualora questi sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, in ordine di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

5. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti secondo quanto previsto dalla Legge e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura prevista. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale comunale.

6. *[…][28]*

7. *[…][29]*

8. *[…][30]*

9. *[…][31]*

---

[25] Comma integrato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[26] Comma aggiunto con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[27] Comma integrato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[28] Comma abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[29] Comma abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[30] Comma abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[31] Comma abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

10. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni *[…]* per le quali la legge o il presente Statuto prescrivano espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.[32]

11. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

    a) coloro che si astengano;
    b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

12. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.

12-bis. Il Sindaco è, a tutti gli effetti, un componente del Consiglio comunale. Quando la legge, lo Statuto, o i regolamenti dell'ente, facciano riferimento al numero dei consiglieri astrattamente assegnati o spettanti al Comune, in tale novero va ricompreso anche il Sindaco, a meno che non sia espressamente escluso dal computo.[33]

12-ter. In tutti i casi in cui, in via generale, il computo dei consiglieri necessario a vari fini per rendere valida la seduta, o per rendere valida una votazione, o per altra ragione, assommi ad una cifra decimale (e non sia espressamente prevista l'applicazione del criterio dell'arrotondamento aritmetico; in tale ipotesi, in caso di cifra decimale uguale o inferiore a 50, l'arrotondamento dovrà essere effettuato per difetto, mentre nel caso in cui essa sia superiore a 50, si procederà ad arrotondamento per eccesso), si farà sempre ricorso al criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore.[34]

13. Le sedute, di norma, sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

14. Le votazioni sono effettuate in modo palese. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto, nonché i modi per garantire la con testualità dell'espressione del voto.

15. Il Segretario Generale, o il Vice Segretario in caso di sua assenza o di impedimento, partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale. Può avvalersi nell'attività di verbalizzazione di un funzionario dallo stesso incaricato. Il Segretario interviene nella discussione per rendere il parere sugli emendamenti presentati e per esprimere pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal Presidente, dagli Assessori e dai Consiglieri.

16. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione ed inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 31 - Pareri dei responsabili dei servizi

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, nonché del parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, da parte del Segretario Generale. Qualora, la proposta di deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, deve essere, altresì, corredata del parere e dell'attestazione del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.

[32] Comma modificato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[33] Comma aggiunto con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[34] Comma aggiunto con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

2. I pareri e le attestazioni sono inseriti nella deliberazione.

3. I soggetti in questione rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 32 - Sedute aperte ed audizioni

1. Possono essere convocate sedute consiliari aperte alla partecipazione di enti, associazioni, aziende, organizzazioni interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; in tal caso, i relativi rappresentanti hanno diritto di prendere la parola.

2. Per particolari argomenti può essere convocata apposita seduta del Consiglio, aperto alla partecipazione del pubblico, anche fuori della sede comunale.

3. Il Consiglio può disporre audizioni conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'ente.

4. Nelle sedute previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, le funzioni del Segretario possono essere svolte da uno dei Consiglieri appositamente designato dal Consiglio.

Art. 33 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari permanenti con criterio proporzionale, aventi funzioni preparatorie, consultive e referenti dei regolamenti e provvedimenti di competenze del Consiglio. In ogni caso, tra le Commissioni permanenti, sono da costituire obbligatoriamente:

    a) la Commissione Affari Generali ed Istituzionali;
    b) la Commissione Finanze e Bilancio.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze le commissioni vigilano sull'attività svolta dagli uffici, nonché dagli enti ed aziende dipendenti.

3. Nelle commissioni dev'essere nominato un rappresentante per ogni gruppo consiliare il cui voto avrà valore proporzionale all'entità numerica del proprio gruppo di appartenenza. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno con voto palese ed a maggioranza assoluta dei voti assegnati alla Commissione. Se dopo due votazioni nessun componente è stato eletto con la maggioranza di cui sopra, si procede al ballottaggio fra i due Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

4. Il Sindaco e gli Assessori possono essere partecipare alle riunioni senza diritto di voto. Il Segretario Generale, ove se ne ravvisi l'opportunità, può partecipare alle riunioni delle commissioni con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

5. Le commissioni possono avvalersi dell'apporto di esperti con funzioni consultive.

6. Il regolamento determina il numero, le funzioni ed i poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti.

7. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio, a maggioranza assoluti dei suoi membri, può istituire nel suo seno commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e di amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare

Art. 34 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nei casi in cui di una lista sia

stato eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Affinché si possa costituire un gruppo consiliare differente è richiesto un numero di Consiglieri non inferiore a tre. I Consiglieri fuoriusciti dal gruppo di appartenenza senza dichiarare la formazione e l'adesione ad altro gruppo sono automaticamente iscritti al gruppo misto.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo nella prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo.

4. I Consiglieri che non intendono aderire o che, dopo l'adesione, non intendono più far parte di alcuno dei gruppi costituiti transitano automaticamente nel gruppo misto.

5. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio, che la presiede, nell'esercizio delle rispettive funzioni; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nei modi migliori. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale.

6. Il regolamento definisce le competenze della Conferenza dei Capigruppo non previste dallo Statuto, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, le Commissioni Consiliari permanenti, la Giunta comunale ed il Segretario Generale.

7. Il regolamento dovrà garantire ai Gruppi consiliari: mezzi, locali arredati ed attrezzati, servizi, risorse umane e finanziarie necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Capo III - La Giunta comunale

Art. 35 - Nomina e composizione

1. La Giunta è nominata dal Sindaco ed entra subito in carica. Della nomina è data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, *e da un minimo di due e un massimo di cinque Assessori, compreso il Vice Sindaco, se nominato*.[35]

2-bis. In ossequio al principio di parità di genere tra donne e uomini, in seno alla Giunta è assicurata la presenza di entrambi i sessi, nella misura prevista dalla legge.[36]

3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere.

4. Per essere nominati Assessori è necessario avere i requisiti di legge per la nomina a Consigliere comunale.

Art. 36 - Ruolo e competenze

1. La Giunta è l'Organo di Governo che compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non sono riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

2. La Giunta attua gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

[35] Comma modificato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[36] Comma aggiunto con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

3. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

6. Gli Assessori partecipano al Consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere con la loro presenza al quorum per la legalità della seduta.

Art. 37 - Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale con funzioni consultive, referenti e di assistenza, che può essere coadiuvato dal Vice Segretario.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti con funzioni consultive le figure apicali del Comune e consulenti del Sindaco.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni, nonché i rappresentanti di organismi recanti interessi collettivi.

4. La convocazione della Giunta può avvenire anche verbalmente.

5. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità della legge e del presente Statuto, dal regolamento interno.

6. Le deliberazioni sono firmate dal Sindaco e dal Segretario Generale.

Art. 38 - Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modifiche stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano per delega del Sindaco le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza stabile, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

5. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

6. *[…]*[37]

7. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età.

Art. 39 - Assessore Anziano

1. L'ordine di anzianità degli Assessori è determinato dall'età.

Art. 40 - Commissioni assessorili

1. Ogni Assessore, di concerto con il Sindaco, può costituire una Commissione Assessorile composta da esperti del settore cui la propria delega è riferita, esterni al Consiglio comunale, che lo coadiuvino nell'esercizio delle sue funzioni. Tali collaboratori prestano la propria opera in forma gratuita. I nominativi dei soggetti individuati saranno comunicati al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Segretario Generale *[…]*. Il regolamento preciserà la composizione e le funzioni della Commissione.[38]

Art. 41 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. La sostituzione di Assessori dimissionari o cessati per altre cause è disposta dal Sindaco e comunicata al Consiglio nella prima seduta.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 42 - Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco.

2. Nel caso di presentazione di almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati di una mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta, il Presidente dell'Assemblea convoca, non prima di dieci giorni e non oltre trenta della presentazione, l'adunanza del Consiglio comunale nella quale la stessa viene discussa.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio comunale con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, approva la mozione di sfiducia.

Art. 43 - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge. *[…]*[39]

Art. 44 - Disposizioni comuni alle deliberazioni

1. I componenti del Consiglio e della Giunta sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati. Sono esenti da responsabilità solamente i componenti che abbiano

[37] Comma abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[38] Comma modificato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[39] Comma modificato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

espresso voto contrario ad una proposta. Di tale voto il Segretario Generale che redige il verbale della seduta deve fare espressa menzione.

2. Ogni componente del Consiglio e della Giunta ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

3. Relativamente ai doveri, alla condizione giuridica ed all'astensione da atti si rimanda a quanto previsto dalla normativa in vigore.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio deve contenere i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi previsti dalla legge.

5. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario Generale, mentre quelle della Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Generale.

Capo IV - Il Sindaco

Art. 45 - Organo istituzionale, giuramento e distintivo

1. Il Sindaco è Capo dell'amministrazione ed Ufficiale di Governo ed ha la rappresentanza legale del Comune.

2. Il sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento davanti al consiglio.

3. Il Sindaco ha come distintivo la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 46 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di Capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno.

3. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

5. Quale Ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

6. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori *o, con esclusivo riferimento alle funzioni non gestionali, anche ai consiglieri. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori ed ai Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge*.[40]

7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
8. *Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura, decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti, nominando e conferendo al legale*

[40] Comma modificato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

incaricato il relativo mandato. Il legale è individuato nell'ambito delle professionalità in servizio presso l'Avvocatura civica; eventuali incarichi a legali del libero Foro sono consentiti unicamente nei modi e nei limiti previsti dal relativo regolamento.[41]

Art. 47 - Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, sentita la commissione dello specifico settore, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 48 - Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e di regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, emette ordinanze contingibili ed urgenti, a carattere esclusivamente locale, nei casi di emergenze espressamente previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelli di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 49 - Vice Sindaco

1. Il Sindaco all'atto di nomina della Giunta nomina il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nel caso di contemporanea assenza anche momentanea o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano.

[41] Comma aggiunto con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Iniziative popolari

Art. 50 - Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune di Palmi possono presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte che siano dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali della collettività.

2. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini. Il Sindaco o l'Assessore delegato in relazione alla materia, risponde, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da almeno 1000 cittadini. La sottoscrizione dev'essere effettuata, a pena di inammissibilità, in modo che siano chiaramente leggibili le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza dei sottoscrittori con indicazione del referente.

4. Il Sindaco provvede a trasmettere alla conferenza dei Capigruppo le petizioni e proposte affinché esprima il giudizio sulla loro preliminare ammissibilità. Provvede, poi, a corredare le proposte di deliberazione con i pareri dei responsabili dei servizi e trasmettere le pratiche relative, entro 30 giorni dal ricevimento, alla Giunta o al Consiglio a secondo delle competenze.

5. Le petizioni e proposte vengono esaminate dall'organo competente entro i successivi 30 giorni. Il firmatario referente o altro suo delegato firmatario, può partecipare alla seduta consiliare, al cui ordine del giorno è iscritta la proposta, per illustrarne il contenuto.

Capo II - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

Art. 51 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 52 - La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento, anche in forma propositiva.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla sussistenza dei seguenti requisiti:

    a) rappresentatività di interessi generali;
    b) assenza di fini di lucro;
    c) costituzione mediante atto pubblico od in forma equipollente;
    d) possesso dei requisiti espressamente previsti da disposizioni di legge.

3. La Giunta comunale riconosce le Associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche e culturali, presenti sul territorio, quali strumenti di crescita della solidarietà e di estensione della democrazia.

4. La Giunta comunale è preposta ad organizzare i rapporti tra gli organi del comune e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in apposito albo delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento. Possono chiedere l'iscrizione anche le sezioni locali di associazioni riconosciute almeno in ambito circondariale. Nell'albo sono registrate le associazioni che hanno finalità relative alle attività economiche, sociali, del lavoro, cultura, sport, ambiente e qualità della vita. Nell'ambito dell'albo l'iscrizione avviene per sezione di competenza.

Art. 53 - I Comitati di quartiere

1. Sono istituiti i comitati di quartiere, quali organismi di partecipazione, di consultazione.

2. I comitati di quartiere promuovono e favoriscono le istanze di partecipazione dei cittadini residenti nelle rispettive zone.

3. Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'apposito regolamento.

Art. 54 - Le Consulte

1. Sono istituite le Consulte di settore e la Consulta generale, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'Amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, svolgendo attività propositiva e di consultazione nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi.

2. Le Consulte di settore comprendono le associazioni che operano in ambiti omogenei.

3. La Consulta generale comprende le rappresentanze delle Consulte di settore in materia di economia, lavoro ed attività sociali, cultura, istruzione, sport, ambiente e qualità della vita. La Consulta generale può collaborare con la Conferenza delle Commissioni consiliari per la revisione dello Statuto. Può, altresì, proporre, sulla base delle domande pervenute a seguito della pubblicazione dei bandi pubblici, le candidature del Difensore Civico di cui al successivo art. 66; può partecipare con parere consultivo alle conferenze per l'elaborazione del bilancio di previsione e delle programmazioni settoriali. Il regolamento identifica i settori, individua gli organi delle Consulte e ne disciplina la composizione ed il funzionamento.

4. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte.

Art. 55 - L'attività di partecipazione delle Consulte

1. Le Consulte possono presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte aventi le finalità di cui al comma 2, o del successivo art. 59. A tali istanze, petizioni e proposte si applicano le disposizioni contenute nel medesimo art. 59, commi 2 e 3.

2. La Consulta generale è previamente e congiuntamente interpellata dal Sindaco all'atto dell'impostazione del bilancio di previsione, del piano annuale delle opere pubbliche, del piano regolatore generale, dei piani di attuazione dello stesso e prima della presentazione al Consiglio di altri atti fondamentali che incidano in misura rilevante sugli interessi dei cittadini.

3. Il Sindaco richiede il parere alle singole Consulte di settore:

    a) sui regolamenti previsti dall'art. 14, comma 4 del presente Statuto;

b) sul piano di riparto annuale dei contributi alle associazioni;
c) su altri atti di rilevante importanza settoriale.

4. Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro quindici giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco. Di tali pareri è fatta menzione nell'atto deliberativo adottato e, ove lo richiedano, possono illustrarli alla conferenza dei capigruppo. Un eventuale non recepimento dei pareri da parte del Sindaco deve essere motivato.

5. Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta l'anno, una riunione aperta con la partecipazione della Consulta Generale, nella quale il Sindaco illustra lo stato della comunità nei suoi caratteri e connotazioni più significativi, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. I Presidenti delle Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano insieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

6. La Giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente Statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

Art. 56 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione assistenza ai giovani ed agli anziani e rapporti con l'U.N.I.C.E.F. (United Nations International Children's Emergency Fund, "Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per l'Infanzia").

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Capo III - Bilancio partecipativo

Art. 57 - Finalità

1. Il Comune, per dare maggiore visibilità all'attività amministrativa svolta, può redigere ogni anno un Bilancio Partecipativo che ha la funzione di descrivere il più analiticamente possibile le scelte di gestione.

2. Il relativo regolamento stabilirà i criteri, le forme ed i contenuti che vengono richiesti per la redazione annuale del Bilancio Partecipativo.

Capo IV - La consultazione dei cittadini ed il referendum

Art. 58 - La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolare categoria di cittadini, individuabile attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono fra gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini interessati, nelle quali essi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il

termine negli stessi indicati.

3. Il Segretario Generale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 59 - Referendum consultivo

1. Con l'istituto del *referendum* consultivo, disciplinato dal presente Statuto e dal regolamento, tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo 4° comma – relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I *referendum* consultivi sono indetti a seguito di deliberazioni del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I *referendum* consultivi sono, inoltre, indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme previste dal regolamento, da almeno l'otto per cento degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo del quesito referendario e viene presentata al Sindaco che provvede a sottoporla alla verifica in ordine alla sua ammissibilità da parte di un comitato di garanti nominato dal Consiglio Comunale e costituito da tre membri estranei al Consiglio stesso, scelti fra persone che diano particolare garanzia di preparazione giuridico-amministrativa. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il *referendum* è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto del comitato di garanti al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di *referendum* consultivo le seguenti materie:

    a) revisione dello Statuto del Comunale e di quelli delle aziende speciali;
    b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
    c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni. Sono, comunque, ammissibili *referendum* consultivi sui piani territoriali ed urbanistici di rilevato impatto ambientale;
    d) bilancio di previsione, conto consuntivo, tributi locali, tariffe dei servizi e di altre imposte comunali;
    e) designazione e nomine di rappresentanti.

5. I *referendum* sono indetti dal Sindaco, si tengono entro novanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di cui al comma 2, o di compimento delle operazioni di verifica di cui al comma 3, e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. Il *referendum* si considera valido solo qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.

7. L'esito del *referendum* è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

8. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum*,

delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

9. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i *referendum* consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto e nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Capo V - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 60 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il Comune e gli enti, le istituzioni e le aziende dipendenti sono tenuti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari ed eccezionali esigenze di celerità del procedimento, a comunicare l'avvio del procedimento che incide su situazioni giuridiche soggettive a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno autonoma facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento, previa istanza scritta, motivata e formale.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento.

4. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono comunicare l'avvio del procedimento nelle forme che saranno previste dal regolamento.

Capo VI - L'azione popolare

Art. 61 - L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente entro i termini di legge. A tal fine, è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo VII - Diritto di accesso e di informazione

Art. 62 - Pubblicità degli atti, diritto di accesso e di informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività. Tutti gli atti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione.

3. Il regolamento disciplina, le norme di accesso e rilascio degli atti e dei documenti amministrativi

previo pagamento dei soli costi.

4. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso e di garantire la massima informazione dei cittadini sulle attività dell'Ente, è previsto l'ausilio di sistemi telematici ed informatici.

Capo VIII - Il Difensore civico

Art. 63 - Istituzione e ruolo

[...][42]

Art. 64 - Requisiti

[...][43]

Art. 65 - Revoca e decadenza

[...][44]

Art. 66 - Elezione

[...][45]

Art. 67 - Prerogative e funzioni

[...][46]

Art. 68 - Rapporti con il Consiglio Comunale

[...][47]

[42] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[43] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[44] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[45] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[46] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[47] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

Capo I - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 69 - Classificazione del Comune

1. Il Comune di Palmi disciplina, con apposito regolamento, la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, considerando, altresì, la peculiare classificazione (Classe I/B) riconosciuta all'Ente con Decreto del Ministero dell'Interno 18 settembre 1979.

Art. 70 - Principi e criteri

1. Gli uffici e servizi comunali sono organizzati secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza, l'efficacia e la semplificazione dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.
   Nell'attuazione di tali criteri e principi, i responsabili degli uffici e servizi assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L' ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale e dai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale alle strutture organizzative dell'ente.

Art. 71 - Organizzazione del lavoro

1. L'organizzazione del lavoro del personale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali *[…]*. Tale organizzazione ha come obiettivo il raggiungimento di risultati positivi, in ordine alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, alla fruizione sempre più vasta da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.[48]

2. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

3. *[…]*[49]

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 72 - Conferenza dei Responsabili dei Servizi

[48] Comma modificato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[49] Comma abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[…][50]

Capo II - *Incarichi*[51]

Art. 72-bis - Incarichi e indirizzi di gestione[52]

1. *Il Sindaco definisce e attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e servizi con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. Gli incarichi sono conferiti a personale con funzioni apicali secondo criteri di competenza e professionalità, in relazione alla complessità della struttura interessata ed agli obiettivi ed ai programmi approvati dall'Amministrazione.*

2. *Il Sindaco, previa adeguata pubblicità ed utilizzazione di procedure comparative, può conferire incarichi di responsabile di strutture apicali con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., entro il tetto del 30 per cento della dotazione organica delle figure apicali, e comunque per almeno una unità, nonché, al di fuori della dotazione organica, entro il tetto del 5 per cento della predetta dotazione organica delle figure apicali, e comunque per almeno una unità. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli del Comune, in possesso dei requisiti di legge per la qualifica da ricoprire. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano comunque i limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti nel tempo.*

3. *Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili degli uffici e dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa. È in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.*

Art 73 - Funzioni e responsabilità dei Dirigenti

[…][53]

Art. 74 - Conferenza di direzione

[…][54]

Art. 75 - Incarichi di direzione

[…][55]

Art. 76 - Direttore Generale

[…][56]

---

[50] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[51] Denominazione capo modificata con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[52] Articolo aggiunto con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[53] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[54] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[55] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[56] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

Art. 76-bis - Compiti dei Direttore generale

[…][57]

Art. 76-ter - Funzioni del Direttore Generale

[…][58]

Art. 76-quater - Organizzazione

[…][59]

Art. 77 - Incarichi professionali interni

[…][60]

Art. 78 - Prestazioni presso altre pubbliche amministrazioni[61]

1. *Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere la possibilità di autorizzare i dipendenti del Comune, compatibilmente con le esigenze di servizio, a prestare opera retribuita presso altre pubbliche amministrazioni, per periodi determinati e secondo le disposizioni di legge vigenti nel tempo.*

Art. 79 - Collaborazioni esterne

1. Qualora manchino strutture burocratiche adeguate, ovvero per l'attuazione di progetti di rilevante difficoltà tecnica, il ricorso mediante convenzione a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità avviene nel rispetto del regolamento comunale per il ricorso a professionisti esterni. L'atto di incarico, congruamente motivato, definisce la durata del rapporto - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo - il compenso, la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente e la natura privatistica del rapporto.

Capo III - Responsabilità del personale

Art. 80 - Principi e norme applicabili

1. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

2. Il regolamento degli uffici e dei servizi, con le modalità da esso stabilite, disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riammissione in servizio.

3. *[…]*[62]

---

[57] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[58] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[59] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[60] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[61] Articolo sostituito con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

Art. 81 - Responsabilità disciplinare[63]

1. *Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nell'ambito delle disposizioni di legge e di contratto vigenti nel tempo, prevede l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e disciplina le modalità per l'esercizio dell'azione disciplinare.*

Capo IV - Responsabilità

Art. 82 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Generale *[…]* od il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenute le strutture intermedie, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono fare denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. [64]

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale *[…]* o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.[65]

Art. 83 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa; resta salva ogni diversa responsabilità prevista dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, pro-quota, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

---

[62] Comma abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[63] Articolo sostituito con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[64] Comma modificato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[65] Comma modificato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

Art. 83-bis - Costituzione di parte civile[66]

1. *Il Comune di Palmi si costituisce parte civile in ogni procedimento penale, nel quale venga individuato come persona offesa:*

    a) *per i reati di tipo mafioso;*
    b) *per i reati di furto e danneggiamento ai danni del patrimonio comunale;*
    c) *per i reati commessi dai propri dipendenti o amministratori - nella qualità di pubblici ufficiali - contro la p.a., e precisamente per i reati di cui agli articoli 314 c.p. (peculato), 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter c.p. (corruzione in atti giudiziari), 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 322 c.p. (istigazione alla corruzione), 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) e 331 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).*

2. *Il Comune di Palmi, inoltre, ogni qual volta sia possibile agire, valuta la costituzione di parte civile, nell'interesse e per la tutela dell'immagine della Comunità locale e dell'Istituzione comunale, in relazione a fatti di criminalità e/o reati contro l'ambiente ed il territorio o che feriscano la cittadinanza nel proprio comune sentire per l'efferatezza e/o la particolare rilevanza mediatica del reato.*

3. *Le disposizioni del presente articolo sostituiscono integralmente ogni qualsiasi altra disposizione regolamentare o comunque adottata in materia presso il Comune.*

Art. 84 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti, salva ogni altra eventuale responsabilità prevista dalla legge.

Art. 85 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 86 - Responsabilità sui pareri

1. Il Responsabile competente per materia ed il Responsabile dei Servizi Finanziari in via amministrativa e contabile sono responsabili dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione.

Art. 87 - Attuazione delle deliberazioni

1. I Responsabili di Servizio preposti sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 88 - Polizza assicurativa

1. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta disciplina i termini e le modalità della copertura assicurativa dai rischi derivanti dall'attività degli amministratori e dei Consiglieri comunali.

[66] Articolo aggiunto con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

Capo V - Il Segretario Generale

Art. 89 - Nomina

1. Il Comune di Palmi ha un Segretario Generale titolare iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e dipendente gerarchicamente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'Albo, di cui al comma precedente, tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di competenza giuridico-amministrativa.

3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli Organi del Comune.

Art. 90 - Funzioni

1. Le funzioni del Segretario Generale sono quelle stabilite dalla legge. Il Sindaco può attribuire al Segretario Generale funzioni aggiuntive nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Art. 91 - Vicesegretario Generale vicario[67]

1. *Il regolamento degli uffici e dei servizi prevede un Vicesegretario Generale Vicario. L'individuazione deve avvenire tra dipendenti che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di Laurea Magistrale in Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche od equipollenti.*

2. *Il Vicesegretario Generale Vicario collabora col Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza anche temporanea od impedimento*

3. *Al Vicesegretario Generale Vicario, nell'ambito della propria funzione vicaria, sono attribuiti tutti gli altri compiti ad esso delegati dal Segretario Generale.*

4. *[…].*[68]

[67] *Articolo sostituito con deliberazioni del C.C. n° 15 del 28.04.2015, n° 37 del 20.05.2015 e n° 46 del 28.05.2015*

[68] *Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 81 del 29.12.2008 e successivamente abrogato con deliberazione del C.P. n° 65 del 23.03.2012*

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I - Competenze del Comune

Art. 92 - Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 93 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale, sentite le OO.SS., stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli quantitativamente elevati di prestazioni.

Art. 94 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare, sentite le OO.SS., la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti.

3. Il Conferimento della concessione di servizio avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente

Art. 95 - Le Aziende Speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di Aziende Speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta

pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende Speciali comunali. Si applicano inoltre al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione le norme che disciplinano le cause di decadenza, incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto per il Sindaco e gli assessori comunali.

5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dalla legge. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato e può essere revocato dal Consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda e dalle norme di legge in materia.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione, e per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle Aziende Speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 96 - Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento. Le nomine avvengono nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 22, comma 1, lett. k) del presente Statuto.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto ed al quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione stessa, con la conseguente responsabilità. In conformità ai relativi regolamenti, è nominato per un periodo di tempo determinato dal Consiglio comunale il quale può anche revocarlo, sentito il Consiglio di amministrazione.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i

risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 97 - Le società a prevalente capitale pubblico locale

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale sociale al Comune di Palmi e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I - Convenzioni e Consorzi

Art. 98 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono precisare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni in dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 99 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni, e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

    a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio;
    b) la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea;
    c) i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
    d) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

    a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
    b) il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea che ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia ed agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti.

5. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.

Capo II - Accordi di programma

Art. 100 - Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco o un suo delegato partecipa all'accordo previo mandato della Giunta.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Capo I - La programmazione finanziaria

Art. 101 - La programmazione del Bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlate alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione, la relazione revisionale e programmatica ed il programma delle opere pubbliche. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio e la relazione di cui al precedente comma sono approvati preliminarmente dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente congiuntamente con la Conferenza dei capigruppo, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Conferenza dei capigruppo definiscono i contenti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Capo II - L'autonomia finanziaria

Art. 102 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguandone i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 103 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e da disposizioni comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che, per loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali norme contengono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova coperture con le risorse di cui ai precedenti commi.

Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 104 - La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte e variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei predetti beni e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità e di solvibilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato d'uso. Eventuali deroghe, giustificate da motivi di pubblico interesse, devono essere approvate dalla Giunta sulla scorta di criteri previamente stabiliti.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, anche quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o si presenti l'opportunità di trasformazioni patrimoniali più utili ai fini prefissati dal Comune, o, infine, sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, col ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo IV - La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto di gestione

Art. 105 - Il Collegio dei Revisori dei Conti[69]

1. *Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre componenti, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle aziende ed organismi da esso dipendenti.*
2. *I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio comunale secondo i criteri stabiliti dalla legge, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità o impedimento.*
3. *Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i Revisori dei Conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.*
4. *Il regolamento di contabilità definisce le funzioni e le responsabilità del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e di controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.*
5. *Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici dell'ente.*

[69] Articolo sostituito con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

6. *Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.*

Art. 106 - Funzioni e responsabilità dell'organo di revisione

[…][70]

Art. 107 - Controllo economico-finanziario

1. I responsabili degli uffici e dei servizi verificano trimestralmente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi *[…]*, ovvero al Sindaco ed all'Assessore di riferimento, che, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extra contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.[71]

3. *[…]*[72]

4. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa ed i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Capo V - Appalti e contratti

Art. 108 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

Capo VI - *Controlli interni*[73]

Art. 109 - Controlli interni[74]

1. *Il Comune istituisce i controlli interni previsti dalla legge, la cui attuazione, nell'esercizio della propria autonomia normativa ed organizzativa, è effettuata anche in deroga agli altri principi indicati dalla legge e comunque secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.*

2. *Spetta al regolamento di contabilità, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed allo specifico regolamento sui controlli, per i rispettivi ambiti di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle eventuali forme di convenzionamento con altri Comuni e della facoltà di avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.*

3. *Il controllo di gestione, in particolare, è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità*

[70] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[71] Comma modificato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[72] Comma abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[73] Denominazione capo modificata con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[74] Articolo sostituito con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Art. 109 - Finalità

4. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

5. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

6. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

7. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione dl bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

8. Apposito ufficio è istituito per lo svolgimento delle funzioni relative al controllo di gestione attraverso il quale il Comune procede a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. L'organizzazione e l'attività di suddetto ufficio sono disciplinate dal regolamento.

Capo VII - Tesoreria e Concessionario della riscossione

Art. 110 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria può essere appaltato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito o ente abilitato che attivi una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha una durata minima triennale e massima quinquennale.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni di legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune può provvedere a mezzo del Concessionario. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Art. 111 - Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato che ne assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 112 - La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso conferite o delegate dalle leggi regionali nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate o conferite dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 113 - *La Città metropolitana*[75]

1. Il Comune esercita le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla *Città metropolitana*, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla *Città metropolitana* che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la *Città metropolitana* per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociale, culturale e sportivo.

[75] Articolo modificato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

TITOLO IX - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 114 - I Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.

2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini anche organizzati in comitati di quartiere.

3. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale secondo le competenze previste dalla legge e dallo Statuto. […][76]

Art. 115 - Adozione ed adeguamento dei regolamenti

1. Il Comune procede all'approvazione e/o all'adeguamento dei regolamenti al presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti e/o dell'adeguamento degli stessi continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei medesimi regolamenti vigenti.

Art. 116 - Violazioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle disposizioni di legge, per le violazioni delle norme dei regolamenti, delle disposizioni delle ordinanze e degli atti precettivi del Comune si applica una sanzione amministrativa di natura pecuniaria la cui misura è determinata tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. 267/00 (introdotta dalla legge n. 3/2003) in conformità a quanto stabilito per ciascuna violazione dal regolamento comunale che disciplina le relative materie ai sensi della L.16 gennaio 2003, n. 3, art, 16 e tenuto conto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 17.

[76] Comma modificato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 117 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e/o l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge.

2. *L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa del Comune, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.*[77]

Art. 118 - Norme transitorie

[…][78]

Art. 119 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e pubblicazione, al Ministero dell'Interno, perché sia inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune.

4. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

[77] Comma aggiunto con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022

[78] Articolo abrogato con deliberazioni del C.C. n° 81 del 29.09.2022, n° 86 del 12.10.2022 e n° 92 del 27.10.2022